

2575



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

così composto:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Dott. Francesco Mannino | <i>presidente</i> |
| Dott. Stefano Cardinali | <i>giudice</i> |
| Dott.ssa Clelia Buonocore | <i>giudice rel.</i> |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili in primo grado riunite, iscritte al N. 8242/2012 R.G. ed al N. 24889/2012 R.G., poste in decisione all'udienza del 20 maggio 2014 e vertenti

TRA

M s.r.l. in liquidazione, con sede in Roma,

per mandato a margine degli atti di citazione.

Attrice nel proc. n. 8242/2012 R.G. - opponente nel proc. N. 24889/2012 R.G.

E

R), elettivamente domiciliata in Roma, alla


che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta nel proc. n. 8242/2012 R.G. - opposta nel proc. N. 24889/2012 R.G.

CONCLUSIONI. All'udienza del 20 maggio 2014 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per la M s.r.l. in liquidazione: "Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*,
1) accertare e dichiarare il comportamento negligente e/o omissivo tenuto da R nell'espletamento dell'incarico di liquidatrice della M s.r.l. in liquidazione, anche in violazione degli obblighi di legge, e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità della Predetta per le ragioni esposte in atti; 2) accertare, inoltre, che null'altro è dovuto a R a titolo di compensi e, conseguentemente, condannare la Stessa alla restituzione di quanto prelevato e/o ricevuto in eccedenza e difformità rispetto al deliberato assembleare, pari ad almeno euro 24.334,00, oltre interessi, ovvero alla maggiore o minor somma accertata in corso di causa; 3) condannare, altresì, R al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, cagionati al patrimonio della M s.r.l. in liquidazione ed ai creditori sociali, da quantificare in euro 143.346,52 (pari all'importo dalla Stessa ulteriormente richiesto a titolo di compenso) ovvero nella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi; 4) rigettare, in quanto tardivamente proposta, la domanda di R volta ad ottenere l'accertamento della debenza delle ulteriori somme richieste a titolo di compenso, nonché del diritto di trattenere quanto già ottenuto per il medesimo titolo. Voglia, inoltre, il Tribunale revocare, annullare e/o caducare il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012, in quanto la pretesa azionata in sede monitoria è del tutto infondata, R non ha provato di aver effettivamente espletato le attività conteggiate e, comunque, risulta erronea ed illegittima la quantificazione del credito sulla scorta delle previsioni di cui al D.M. n. 169/2010. Con vittoria di spese di lite";

per R "Voglia il Tribunale, rigettata ogni avversa domanda, A) in via principale, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012 e dichiarare che lo stesso è diventato definitivamente esecutivo in quanto l'opposizione, per nullità dell'atto introduttivo, è stata intempestiva. B) In via subordinata, dichiarare esecutivo il cennato provvedimento monitorio poiché la pretesa di pagamento




azionata in ricorso è fondata e l'avversa opposizione è del tutto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, nel merito C) accertare che nessuna negligenza e/o omissione ha caratterizzato l'operato di R. nello svolgimento dell'attività di liquidatore. D) Accertare che i compensi richiesti da R. sono dovuti, come da parcella emessa e conseguente ingiunzione di pagamento, e che nulla la convenuta deve restituire di quanto percepito, rappresentando tali ultime somme solo un acconto sul maggior avere. E) Accertare che nessun danno, nè diretto nè indiretto, è stato causato da R. al patrimonio sociale ed ai creditori della M. s.r.l. in liquidazione e che pertanto nulla è dovuto dalla Stessa a titolo di risarcimento. F) Condannare la M. s.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidare in via equitativa, attesa l'evidente temerarietà ed infondatezza dell'azione promossa da parte avversa. Con vittoria di spese di lite".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la M. s.r.l. in liquidazione deduceva che

- nel corso dell'anno 2010 era insorto un insanabile dissidio tra i soci che aveva determinato l'impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare;
- per tale ragione era stato adito l'intestato Tribunale che, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, con Decreto del 21.12.2010 aveva nominato il liquidatore nella persona di R.;
- quest'Ultima aveva, da subito, dato mostra di assoluta incapacità nell'espletamento dei compiti connessi alla carica ed, anzi, si era resa responsabile di condotte illecite;
- per tale ragione, l'assemblea dei soci, con deliberazione adottata all'adunanza del 6 maggio 2011, aveva revocato la Predetta dalla carica di liquidatore nominando, in sua sostituzione, S. e S.

Ciò premesso, la società attrice, nell'indicare le omissioni e condotte illecite addebitabili a R. e nel lamentare che quest'Ultima aveva




indebitamente prelevato la somma di euro 24.334,00 a titolo di compenso ulteriore rispetto a quello determinato dall'assemblea, ed aveva addirittura richiesto, per il medesimo titolo, il pagamento di altri euro 143.346,52, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. R chiedeva ingiungersi, alla M s.r.l. in liquidazione, il pagamento della somma di euro 135.437,00 - dovuta a saldo sul compenso di complessivi euro 178.437,00 ad Essa spettante per l'attività svolta in qualità di liquidatore - oltre interessi legali, ed oltre, ancora, la somma di euro 3.535,17, anticipata al fine di ottenere il parere di congruità dal competente ordine professionale.


In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012, depositato il 23 gennaio 2012 e notificato all'ingiunta in data 8 marzo 2012.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione la M s.r.l. in liquidazione, con atto notificato il 17 aprile 2012.

L'opponente, in via preliminare, eccepiva che la controversia introdotta con il ricorso monitorio presentava evidenti ragioni di connessione con altro giudizio, da essa precedentemente promosso innanzi all'intestato Tribunale ed iscritto al N. 8242/2012 R.G.; chiedeva, dunque, che il giudizio di opposizione, iscritto al N. 24889/2012 R.G., venisse riunito al procedimento connesso, precedentemente incardinato e parimenti pendente innanzi alla Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma.

La M s.r.l. in liquidazione contestava, poi, nel merito la pretesa azionata in sede monitoria, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.

All'udienza del 23 ottobre 2012, fissata per la comparizione delle parti nel giudizio di opposizione, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione, dacché non contenente gli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.; indi, attesa la mancata costituzione dell'opposta, veniva ordinata la rinnovazione della citazione, da eseguire "entro il termine perentorio del 20.12.2012", e fissata nuova udienza di comparizione al 28.01.2013.



Instaurato il contraddittorio, in entrambi i giudizi si costituiva R

, che contestava integralmente le prospettazioni e doglianze svolte dalla parte avversa, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.

In particolare, nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., iscritto al N. 24889/2012 R.G., l'opposta evidenziava che anche l'atto di citazione in rinnovazione doveva considerarsi nullo, per inosservanza del termine a comparire; precisava, quindi, che, in difetto di una rituale e tempestiva opposizione, il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012 era divenuto, ormai, definitivamente esecutivo.

Con ordinanza del 19 febbraio 2013 veniva disposta la riunione sollecitata dalla società attrice ed opponente; indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 20 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va evidenziato che si palesa priva di pregio l'eccezione preliminare sollevata da R e volta a far valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla dalla M s.r.l. in liquidazione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012, con conseguente intangibilità del provvedimento monitorio.

A fondamento di tale eccezione, l'opposta ha allegato la nullità dell'originario atto di citazione, con il quale è stato introdotto il giudizio di opposizione.

Senonché è certo noto che laddove, come nel caso di specie, la nullità dell'atto di citazione sia conseguenza della omissione degli avvertimenti di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., la rinnovazione di tale atto nel termine perentorio assegnato dal Giudice comporta la sanatoria del vizio con effetto *ex tunc*.

Invero, il secondo comma dell'art. 164 c.p.c., con riferimento alle ipotesi di nullità dell'atto di citazione derivante dalla omissione degli avvertimenti di cui all'art. 163, n. 7), c.p.c. prevede quanto segue: "*Se il convenuto non si costituisce*



in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della prima notificazione".

Nel caso di specie - per quanto inferibile dagli atti ed incontestato tra le parti - la M s.r.l. in liquidazione ha regolarmente provveduto alla rinnovazione ordinata dal Giudice, nell'osservanza del termine perentorio a tal fine assegnatole.



Pertanto, atteso che tale tempestiva rinnovazione era ed è idonea, per legge, a comportare la sanatoria *ex tunc* dei vizi inficianti l'originario atto di citazione ed il prodursi dei relativi effetti, anche processuali, al momento della prima notificazione, deve escludersi l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012.

Nè a diversa determinazione può condurre la circostanza che tra la data di notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione e la nuova udienza per la comparizione delle parti, fissata dal Giudice originariamente investito del procedimento di opposizione, non corresse il termine libero previsto dall'art. 163 *bis* c.p.c..

Invero, all'esito della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione R si è costituita nel giudizio di opposizione; e tale costituzione ha comportato indubbiamente - a norma del combinato disposto dei commi primo e terzo dell'art. 164 c.p.c. - la sanatoria di eventuali vizi connessi all'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c..

Ad ogni buon conto, la circostanza che la M s.r.l. in liquidazione abbia ottemperato all'ordine impartitole, provvedendo a notificare l'atto di citazione in rinnovazione nel termine perentorio all'uopo assegnato, valeva e vale certamente a comportare la sanatoria del vizio inficiante l'originario atto di citazione in opposizione ed il prodursi *ex tunc* degli effetti dello stesso.

D'altro canto, non può certo addebitarsi alla parte opponente la circostanza che, nell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 164 c.p.c., per mera disavvertenza la nuova udienza sia stata fissata, dal Giudice, senza che tra la data della stessa e quella di scadenza del termine perentorio assegnato per la



rinnovazione dell'atto di citazione corresse il termine libero di cui all'art. 163 *bis* c.p.c..

Passando, ora, all'esame del merito, ritiene il Tribunale che vadano disattese le domande formulate dalla M s.r.l. in liquidazione e volte a far valere la responsabilità risarcitoria di R , per omissioni e condotte illecite, asseritamente poste in essere dalla Predetta nell'espletamento dell'incarico di liquidatore assunto a seguito di nomina da parte dell'intestato Tribunale.

Ed a tale determinazione conduce l'assorbente considerazione che - come inferibile dalle stesse prospettazioni di parte attrice - le omissioni e condotte asseritamente illecite addebitate alla liquidatrice ed odierna convenuta non hanno cagionato alcun concreto pregiudizio patrimoniale a carico della società attrice.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, par d'uopo precisare che il liquidatore di società, nominato dal Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485, II co., c.c., non è un ausiliare dell'Autorità giudiziaria, ma assume, rispetto alla società, ai soci ed ai terzi, la medesima posizione che compete al liquidatore nominato dall'assemblea, con gli stessi compiti, obblighi e poteri.

Fatta tale precisazione, par d'uopo rammentare che l'art. 2489 c.c., dopo aver previsto che, "salvo diversa disposizione statutaria ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società", al secondo comma così testualmente recita: "*I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori*".

Orbene, il liquidatore che, nell'espletamento dell'incarico, abbia disatteso gli obblighi gravanti a suo carico, può essere chiamato in responsabilità dalla medesima società, quante volte, con le sue omissioni o condotte illecite, abbia cagionato un pregiudizio al patrimonio sociale.

Invero, l'azione di responsabilità esercitata dalla società tende alla reintegrazione del patrimonio sociale danneggiato dal liquidatore e, dunque,




costituisce uno strumento di conservazione di tale patrimonio e non un mero mezzo di controllo dell'operato del medesimo liquidatore.

Deve, poi, evidenziarsi – per il rilievo che tanto assume ai fini del riparto dell'onere della prova – che la cennata azione di responsabilità ha natura contrattuale. Essa, infatti, origina dall'inadempimento dei doveri imposti al liquidatore dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero dall'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza e di intervento preventivo e successivo; obblighi tutti che vengono a gravare sui liquidatori in forza del mandato loro conferito e del rapporto che, per effetto della preposizione e del susseguente inserimento nell'organizzazione sociale, si instaura con la società.

Segnatamente, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2489 c.c., anche mediante il rinvio alle norme in tema di responsabilità degli amministratori, struttura la responsabilità del liquidatore in termini colposi, come emerge chiaramente dal richiamo alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità).

Dalla cennata qualificazione della responsabilità del liquidatore in termini di responsabilità contrattuale, discende che, mentre sulla società che agisce grava l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (che costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato), i pregiudizi concretamente sofferti ed il nesso eziologico tra l'inadempimento ed il danno prospettato, incombe, per converso, sul liquidatore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, ovvero di fornire la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico.

Infine, per quanto di specifico interesse nella fattispecie concreta, par d'uopo rimarcare che al liquidatore, che, pure, si sia reso responsabile di condotte illecite, non può essere imputato ogni effetto patrimoniale dannoso che la società sostenga di aver subito; al contrario, lo stesso, legato alla società da un rapporto di mandato, è tenuto a rispondere dei soli pregiudizi riguardabili come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ascrittogli. Per tale ragione,



l'affermazione della responsabilità risarcitoria esige che la società istante alleggi e dimostri, tra l'altro, il nesso eziologico tra le condotte illecite ed i danni prospettati.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, atteso che l'odierna attrice ha variamente lamentato che R , in qualità di liquidatore della M s.r.l. in liquidazione, aveva operato scelte e tenuto condotte idonee a pregiudicare la regolare prosecuzione dell'attività sociale, par d'uopo rammentare che, in realtà, l'apertura della fase di liquidazione comporta, in via ordinaria, la cessazione della normale attività di impresa precedentemente espletata.

Segnatamente, è ben vero che il legislatore della riforma, superando la preclusione ed il divieto assoluto precedentemente sanciti dalle disposizioni codicistiche, ha previsto che l'assemblea dei soci, nel nominare il liquidatore e fissare i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, possa autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami della stessa, ove opportuno e necessario per la conservazione del relativo valore "ed in funzione del miglior realizzo".

Tuttavia, il potere - dovere del liquidatore di proseguire l'attività di impresa è, comunque, eccezionale, e giustificato proprio e solo nell'ottica del miglior perseguimento delle finalità proprie della fase liquidatoria; esso, inoltre, richiede un'apposita deliberazione assembleare - contestuale o successiva alla nomina - che, nel caso solo di specie, non risulta essere intervenuta.

Passando, ora, all'esame degli addebiti mossi a F , va, innanzitutto, evidenziato che la società attrice ha formulato contestazioni oltremodo generiche; inoltre ha addebito alla convenuta anche l'omissione di attività ed adempimenti che, invero, non rientrano tra i doveri del liquidatore.

A tale ultimo proposito si consideri che, tra le doglianze svolte a fondamento della spiegata azione di responsabilità, vi è anche quella afferente la mancata predisposizione, da parte di R , al momento della immissione nella carica e nelle funzioni, del rendiconto di gestione (attività che l'istante ha dedotto essere dovuta dal liquidatore "*all'atto dell'ingresso nella società*").



Senonché è certo noto che, al momento dell'avvio della fase liquidatoria, la predisposizione del rendiconto della gestione è attività dovuta dagli amministratori e non certo dal liquidatore immessosi nella carica e nelle funzioni.

Ed infatti, l'art. 2487 *bis* c.c., al terzo comma, così testualmente recita: “Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma *gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio [...]*”.

Ad ogni buon conto, è certo noto che a fondare la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori non possono mai valere, di per sé, le irregolarità o omissioni nella tenuta delle scritture e dei libri della società laddove non risulti che, per effetto delle stesse, si siano prodotti danni al patrimonio sociale.

Quanto alle ulteriori contestazioni - anche a voler prescindere dalla genericità della relativa formulazione e dalla circostanza che per molte delle stesse neppure è dato cogliere effettivi profili di illiceità - non può non rilevarsi che già sulla scorta delle prospettazioni di parte attrice nessuna delle cennate omissioni o condotte asseritamente illecite addebitate a R. può riguardarsi come foriera di danni a carico del patrimonio della M. s.r.l. in liquidazione.

Come sopra accennato, la società che agisca per far valere la responsabilità dell'amministratore o del liquidatore ha l'onere di allegare in maniera specifica non solo le omissioni e condotte in contrasto con gli obblighi di legge e di statuto addebitabili al convenuto, ma anche il pregiudizio in concreto sofferto nonché il nesso eziologico tra il danno prospettato e le condotte illecite lamentate.

Ed invece, nel caso di specie, la M. s.r.l. in liquidazione non ha neppure indicato in maniera specifica - e, dunque, men che mai dimostrato - i danni effettivi in concreto sofferti in conseguenza delle condotte asseritamente illecite addebitate a R., ché, invece, ha formulato una domanda risarcitoria del tutto disancorata dalle doglianze svolte, chiedendo, a titolo di ristoro, una somma corrispondente a quanto ulteriormente richiestole dalla convenuta quale compenso per l'attività espletata.



D'altro canto significativa è la circostanza che fin dall'atto di citazione l'odierna attrice, nel formulare gli addebiti a carico di R. ..., abbia più volte evidenziato che le condotte oggetto di doglianza avevano comportato non un danno effettivo ma un "pericolo di pregiudizio", evitato grazie all'intervento dei soci o dei nuovi liquidatori nominati in sostituzione dell'odierna convenuta.

E così, l'attrice ha lamentato che la convenuta, nella qualità, senza una preventiva e compiuta analisi dell'esposizione debitoria e della effettiva situazione di insolvenza della M. ... s.r.l. in liquidazione – e, peraltro, senza neppure consultare previamente i soci - aveva presentato istanza per la dichiarazione di fallimento di tale società; tuttavia, la medesima attrice ha aggiunto che la procedura prefallimentare così avviata era stata dichiarata improcedibile a seguito della desistenza rassegnata dai nuovi liquidatori.

Ed ancora, la M. ... s.r.l. in liquidazione, nel lamentare che R.

aveva indebitamente prelevato, dal conto corrente della società, somme pretese a titolo di compenso, ha dedotto che, a seguito di ciò, era venuta a mancare la liquidità necessaria per il pagamento dei ratei in scadenza sul dovuto, in favore del Comune di Roma, per CIP (canone impianti pubblicitari) e T. ...; ha aggiunto che il mancato versamento di dette imposte avrebbe esposto la M. ... s.r.l. in liquidazione al rischio di subire la revoca delle concessioni pubblicitarie già rilasciate dal Comune di Roma. Indi, la medesima società attrice ha precisato: “[...] tutto questo non è accaduto per merito esclusivo dei soci che sono intervenuti al posto della Liquidatrice. [...] Proprio a seguito di tali versamenti (n.d.r. pagamenti delle cennate imposte indicati come eseguiti dai soci P. ... A. ...) il Comune non ha mai provveduto a revocare o in altro modo a dichiarare venute meno le concessioni in capo alla Me. ...”.

La società attrice si è, poi, diffusamente soffermata nella descrizione delle esposizioni debitorie nei confronti del Comune di Roma, lamentando che R.

non aveva correttamente gestito i rapporti con tale Ente; senonché, prescindendo pure dalla considerazione che le confuse prospettazioni in proposito svolte neppure consentono di valutare eventuali profili di responsabilità nell'agire

della convenuta, non può non rilevarsi, ancora una volta, che anche con riferimento ai cennati addebiti la società istante ha ommesso l'allegazione di elementi da cui inferire, nell'*an* e nel *quantum*, il danno patrimoniale effettivo, eziologicamente connesso con le condotte ed omissioni lamentate.

Va, ora, osservato che la M s.r.l. in liquidazione, con riferimento alla iniziativa di R, concretatasi nella "autoliquidazione" della somma di euro 29.334,00 a titolo di compenso e nel susseguente prelievo di tale importo, ha, altresì, lamentato la natura indebita della apprensione, a fronte di una deliberazione assembleare che aveva fissato in euro 5.000,00 mensili il compenso spettante al liquidatore; indi, tanto in seno all'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità quanto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha chiesto la restituzione di quanto prelevato dalla convenuta in eccedenza rispetto al deliberato assembleare, nonché l'accertamento negativo in ordine alle ulteriori pretese di pagamento avanzate da R.

Pertanto, attesa la portata di tale ultima contestazione, detto addebito può vagliarsi in sede di accertamento della fondatezza delle pretese di pagamento complessivamente avanzate dalla liquidatrice convenuta ed opposta.

E tanto in considerazione del fatto che, se è vero che R, in difetto di una deliberazione assembleare, non poteva legittimamente prelevare dalle casse sociali quanto unilateralmente ritenuto dovuto a titolo di compenso, è parimenti vero che l'iniziativa in tal senso dell'odierna convenuta potrebbe assumere rilievo, come condotta illecita foriera di danni a carico del patrimonio sociale, solo ove si accertasse che l'importo prelevato non era affatto dovuto, dacché eccedente quanto di effettiva spettanza.

Prima di procedere all'esame della contrapposte domande ed eccezioni formulate dalle parti con riferimento al compenso di spettanza di R

, va rammentato che la carica di liquidatore, come quella di amministratore, si presume assunta a titolo oneroso.

Segnatamente, salvo espressa rinuncia o esclusione per previsione statutaria o trasfusa nella deliberazione di nomina accettata dal liquidatore, a quest'ultimo



spetta un compenso per l'attività prestata oltre che, naturalmente, il diritto al rimborso di spese eventualmente anticipate.

In via ordinaria, la misura del compenso spettante al liquidatore viene determinata dall'assemblea dei soci, contestualmente alla nomina o anche successivamente; in difetto – come sopra accennato - è certamente precluso al liquidatore autodeterminare il proprio compenso e prelevare dalle casse sociali quanto ritenuto di spettanza. Ed invece, nell'ipotesi da ultimo indicata, il liquidatore che voglia far valere il proprio diritto al compenso può e deve ricorrere all'Autorità giudiziaria, che provvederà alla relativa quantificazione tenendo conto dell'attività in concreto espletata.

Nel senso sopra indicato ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza di legittimità che – con pronunce rese in tema di compenso dell'amministratore, ma con valutazioni estensibili anche al liquidatore – operando un'applicazione estensiva del disposto dell'art. 1709 c.c. in tema di mandato, ha più volte affermato che in favore degli amministratori e dei liquidatori delle società di capitali, salva espressa clausola di esclusione trasfusa nell'atto costitutivo o nello statuto, opera una presunzione di onerosità o non gratuità dell'incarico, onde l'attribuire o meno un compenso per l'attività prestata da tali soggetti non rientra nei poteri discrezionali dell'assemblea, ché, anzi, ove nessuna previsione in ordine a tale compenso vi sia nell'atto costitutivo e l'assemblea di una società di capitali rifiuti od ometta di stabilire il corrispettivo dovuto all'amministratore o al liquidatore, ovvero lo determini in misura manifestamente inadeguata, l'interessato (amministratore o liquidatore) può agire per la determinazione giudiziale del predetto compenso.

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, pur dovendosi indubbiamente ritenere che il liquidatore e l'amministratore di società di capitali vantino un diritto soggettivo perfetto a percepire un compenso per l'attività prestata, non va dimenticato che, in tema di determinazione del predetto compenso, la competenza dell'assemblea è esclusiva ed inderogabile onde, in caso di omessa previsione, nell'atto costitutivo o in successiva delibera assembleare, della remunerazione da accordare all'amministratore o liquidatore per l'espletamento dell'incarico



conferito, e, comunque, nel caso di mancata indicazione dei parametri per la relativa quantificazione, gli interessati non hanno altra strada che chiedere al giudice la determinazione del compenso di spettanza, dovendosi, invece, risolutamente escludere la facoltà, per l'interessato, di provvedere alla "autoliquidazione", sia pur sulla scorta di parametri e criteri di riferimento oggettivi.

Fatte tali considerazioni di ordine generale, con riferimento alla fattispecie concreta va, innanzitutto, evidenziato che – contrariamente a quanto dedotto dall'attrice – al momento della immissione di R. [redacted] nella carica di liquidatore, l'assemblea dei soci della M. [redacted] s.r.l. provvedeva a determinare non il compenso complessivamente dovuto all'odierna convenuta, bensì esclusivamente quanto alla Stessa sarebbe stato liquidato mensilmente a titolo di mero acconto.

E così nella deliberazione adottata dai soci dell'attrice all'adunanza del 3 febbraio 2011 è dato leggere quanto segue: *“Quanto al secondo punto dell'ordine del giorno relativo all'acconto del compenso liquidatore, l'assemblea delibera di fissare detto importo in euro 5.000,00 mensili, compatibilmente con le esigenze di cassa; delibera assunta all'unanimità”*.

Orbene, a fronte di una tal deliberazione, R. [redacted] pur non potendo legittimamente prelevare ulteriori importi “autoliquidati a titolo di compenso”, poteva legittimamente pretendere che l'assemblea provvedesse a quantificare il dovuto a saldo ed, in difetto, ricorrere all'Autorità giudiziaria per la relativa quantificazione.

Precisato quanto sopra, va ora osservato che R. [redacted] ha dedotto esserle dovuta, a titolo di compenso, la complessiva somma di euro 178.437,00 (comprensiva di quanto già ricevuto o “prelevato” a titolo di acconto) oltre accessori di legge; ha indicato – e parzialmente documentato - le attività espletate in qualità di liquidatore della M. [redacted] s.r.l. in liquidazione, specificando i parametri assunti per tale quantificazione ed ha, infine, aggiunto che la congruità della somma pretesa era stata apprezzata anche dal Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.


Ciò posto, atteso che la convenuta ed opposta ha invocato come decisivo, per i fini che ci occupano, il parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, e la società attrice ed opponente, dal canto suo, ha contestato l'applicabilità, ai fini della determinazione del dovuto, dei parametri di cui alle tariffe professionali all'epoca vigenti, par d'uopo premettere alcune considerazioni di ordine generale.

Orbene, ove la misura del compenso non sia stata fissata dall'assemblea dei soci, il liquidatore che agisca in giudizio per far valere la relativa pretesa ha l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo costitutivo del credito nonché la natura, la portata, il contenuto e l'importanza delle attività espletate in esecuzione del mandato; tale onere va assolto con gli ordinari mezzi di prova, non potendosi, all'uopo, invocare le risultanze della parcella unilateralmente predisposta, ancorché recante il parere di congruità del competente Ordine professionale.

Va, poi, aggiunto che – come evidenziato da consolidata dottrina e giurisprudenza – l'Autorità giudiziaria investita della domanda del liquidatore volta ad ottenere la liquidazione del compenso, ben può assumere, quale parametro di riferimento per la relativa quantificazione, le voci e previsioni dettate, nella tariffa professionale dei dottori commercialisti, con riferimento all'attività di “liquidazione di azienda”; e ciò anche nel caso in cui la carica di liquidatore sia stata rivestita da professionista o soggetto non appartenente a detto ordine.

Resta, tuttavia, fermo che le previsioni della tariffa professionale menzionata rappresentano un mero parametro di riferimento, mai vincolante in termini assoluti, posto che, tra l'altro, l'attività del liquidatore non può ricondursi, *sic et simpliciter*, ad una prestazione d'opera intellettuale; men che mai, poi, possono considerarsi vincolanti, per il Giudice, le valutazioni di congruità espresse dall'ordine professionale di appartenenza del liquidatore.

In particolare, anche nel caso in cui la quantificazione del compenso dovuto al liquidatore venga effettuata assumendo come parametro di riferimento la tariffa professionale dei dottori commercialisti, non può prescindersi dall'apprezzamento, in concreto, dell'importanza e del rilievo delle attività in



concreto svolte, del risultato conseguito dalla società nonché della durata dell'incarico (in particolare nel caso in cui detto incarico non venga portato a compimento).

Sulla scorta delle considerazioni di ordine generale sopra svolte, ritiene il Tribunale che, alla luce delle documentate allegazioni di R: circa le attività in concreto espletate in qualità di liquidatore della Me... s.r.l. in liquidazione – ed, in particolare, tenuto conto dell'entità dei crediti riscossi e delle iniziative assunte per la verifica delle esposizioni debitorie della società, nonché delle attività avviate per la risoluzione di contenziosi in essere e per la gestione dei rapporti con il Comune di Roma – appaia del tutto congruo il compenso di complessivi euro 44.334,00 già incamerato dalla liquidatrice.

Per converso deve ritenersi immeritevole di seguito la pretesa di R

di ottenere, per il medesimo titolo, l'ulteriore importo di euro 135.437,00, oltre interessi.

In proposito va osservato che è ben vero che l'art. 30 del D.M. n. 169 del 2 settembre 2010 (Decreto "recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) prevede che *"per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i seguenti onorari: qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, A) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato: fino a € 77.468,54 il 5%; per il di più fino a € 387.342,68 il 4%; per il di più fino a € 774.685,35 il 3%; per il di più fino a € 3.873.426,75 il 2%; per il di più oltre a € 3.873.426,75 l'1%; B) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate. [...] Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purché non direttamente finalizzate alla liquidazione dell'attivo o all'estinzione delle passività, come*

previsto al comma 1. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%”.

Tuttavia, è indubbio che la disposizione in oggetto, nell'enunciare i parametri di riferimento per la quantificazione del compenso in relazione al passivo della società, imponga di tener conto delle sole passività definitivamente accertate; e nel caso di specie, alla luce delle complessive emergenze in atti, non può ritenersi che l'importo indicato da R. _____ nella parcella in atti rappresenti l'effettivo ammontare di passività della M. _____ s.r.l. in liquidazione definitivamente accertate.

E', poi, ben noto che i parametri di cui al citato art. 30 del D.M. n. 169/2010 sono destinati ad operare solo nel caso in cui l'incarico di liquidatore sia stato portato a compimento, con l'espletamento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti (tra cui, non ultimi, la concreta liquidazione delle attività, l'estinzione delle passività, la predisposizione di bilanci intermedi e del bilancio finale di liquidazione nonché il riparto agli aventi diritto dell'eventuale residuo).

Del resto lo stesso art. 13 del D.M. n. 169/2010 prevede che *“quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente”.*

In ogni caso – come sopra accennato – in sede di quantificazione del compenso del liquidatore le previsioni della menzionata tariffa professionale costituiscono solo uno dei parametri di riferimento, dovendo in ogni caso il Tribunale valutare, in concreto, l'importanza ed il rilievo delle attività svolte, l'impegno effettivamente richiesto e profuso, la durata dell'incarico ed i risultati utili assicurati alla società.

Ebbene, nel caso di specie proprio in ossequio a tali ulteriori criteri di riferimento – e tenuto conto, in particolare, del fatto che R. _____ ha svolto le funzioni di liquidatore della M. _____ s.r.l. in liquidazione solo per



quattro mesi circa – deve ritenersi adeguato, congruo e ben sufficiente l'importo di euro 44.334,00 dalla Stessa già incamerato a titolo di compenso.

In conclusione, dunque, va disattesa la domanda della M s.r.l. in liquidazione, volta a far valere la responsabilità risarcitoria della predetta liquidatrice per l'apprensione di somme, a titolo di compenso, in eccedenza rispetto a quanto accordatole in forza della deliberazione assembleare del 3 febbraio 2011. E va parimenti rigettata la domanda della medesima società, volta ad ottenere la condanna di R alla restituzione della somma di euro 24.334,00, asseritamente percepita indebitamente.

Per converso, ritenuta del tutto infondata l'ulteriore pretesa azionata da R, deve pervenirsi alla revoca del Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012 ed al rigetto della domanda di pagamento formulata dalla liquidatrice con il ricorso monitorio.

In particolare, essendo priva di pregio la pretesa di liquidazione di ulteriori somme a titolo di compenso, va rigettata anche la domanda volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per "il conseguimento del parere di congruità dell'ordine di appartenenza".

Va, infine, rigettata la domanda di R volta ad ottenere il ristoro dei danni per lite temeraria; e tanto per l'assorbente considerazione che, nel caso di specie, difetta il presupposto primo per l'affermazione della responsabilità processuale aggravata a carico della M s.r.l. in liquidazione, ovvero l'integrale soccombenza della stessa.

Ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali, anche in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, come sopra composto, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al iscritte al N. 8242/2012 R.G. ed al N. 24889/2012 R.G., così provvede:




- Rigetta le domande formulate dalla M. s.r.l. in liquidazione e volte a far valere la responsabilità risarcitoria di R. , per attività poste in essere in qualità di liquidatore.
 - Accerta e dichiara che la somma di complessivi euro 44.334,00, già incassata da R. a titolo di compenso per l'attività svolta quale liquidatore della M. s.r.l. in liquidazione, è adeguata e sufficiente; per l'effetto
 - rigetta la domanda della M. s.r.l. in liquidazione volta ad ottenere la condanna di R. alla restituzione della somma di euro 24.334,00, oltre interessi;
 - revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1352/2012, reso dal Tribunale di Roma in data 23 gennaio 2012.
 - rigetta la domanda di pagamento formulata da R. con il ricorso monitorio.
 - Rigetta la domanda di ristoro dei danni per lite temeraria, formulata da R.
 - Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
- Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014, nella Camera di Consiglio della

Terza Sezione Civile del Tribunale.


Il Giudice estensore

Clelia Bronocore



Il Presidente

Francesco Mannino



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il - 4 FEB 2015

IL CANCELLIERE

Patrizia Cutitto

P. Cutitto